

Allegato alla deliberazione CC.nr.21 del 24.07.2020

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Caravella

COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

*a seguito delle novità introdotte dalla legge 160/2019 e dell'avvio della regolamentazione di
Arera sui piani economico-finanziari (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti”.*

Approvato con atto C.C.n.21 del 24.07.2020

È stato pubblicato all'Albo Pretorio per gg. 15 dal _____ al _____

È entrato in vigore in data 01.01.2020

Art. 1. - Oggetto Del Regolamento

1. Il Presente Regolamento, Adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di quanto previsto dall'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) che testualmente recita: « *A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* », nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento:
 - le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - le disposizioni di cui all'Ordinanza di regolamentazione e disciplina delle modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani nella raccolta porta a porta e presso il centro di raccolta relativo alla categoria di contribuenza di cui all' "Allegato B" del presente regolamento;
 - le disposizione di cui al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, della Riscossione coattiva e del Contenzioso;
3. In calce al presente regolamento sono riportati, quale «allegato A» l'elenco dei rifiuti assimilati agli urbani, e quale <<allegato B>> l'elenco delle categorie di contribuenza, per farne parte integrante e sostanziale;
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetto Attivo

1. Il Comune di Fombio applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto Oggettivo

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
2. Si intendono per locali ed aree oggetto della tariffa quelli indicate al successivo comma 6.
3. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza, per presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque.
4. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 3), l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. In particolare si intende:
 - a. per **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

- b. per **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. per **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi (*verificare se escludere la tassazione di parcheggi quali quelli per i dipendenti o altro*).
7. Sono pertanto assoggettabile alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
8. Sono escluse dalla Tari:
- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Art. 4 - Soggetti Passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile: il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. **Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti** salvo diverso accordo e dichiarazione delle parti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà) è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

I soggetti su indicati sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.24.

Art. 5 - Superficie imponibile ai fini della Tari

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento, in particolare:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo o semplicemente posata sul suolo a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, chiusi o chiudibili verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
- b) le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione:
 - delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione di cui al successivo articolo 8, comma 3;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili in cui si svolgono le attività economiche (le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, le aree a verde in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011 di cui al successivo articolo 8, comma 3;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:

- per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegno, ecc. ..., purché di altezza superiore a ml 1,5);
- per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.

6. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

7. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 6 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 (*VERIFICARE L'ALTEZZA DA INDICARE*);
- e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
- g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.

2. Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.

3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione

Art. 7 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. i locali ed i fabbricati di servizio destinati ad utilizzo strumentale di una attività agricola svolta in forma imprenditoriale, (superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili) ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al

- servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola,
- c. aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - d. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - f. balconi e terrazze scoperti;
 - g. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua, luce;
 - h. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - i. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - l. sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
 - m. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - n. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - o. le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 24 del presente regolamento.

2. Con riferimento **ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie**, pubbliche e private:

- a. **sono esclusi** dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive
- b. **sono assoggettati** al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili in cui si svolgono le attività economiche (le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, le aree a verde in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011. Restano imponibili le aree scoperte operative.

5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

- a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la

superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Art. 8 – Riduzioni del tributo

1. Il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato (aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta), ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze (la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata) e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, a il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.(art.14, comma 20 del D.L.n.201/2011).
3. Per i locali e le aree **delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione** per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 20 per cento. (art.14 comma15 del D.L.201/2011)
4. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione del tributo pari al 20 per cento.

4-bis) ai sensi del il 2° comma dell'art. 9-bis del DL n. 47/2014 la sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, non locata ovvero non concessa in comodato d'uso, la TARI si applica **in misura ridotta di 2/3.**

5. Le condizioni necessarie per l'applicazione della suddetta riduzione, ai sensi del 1° comma dell'art. 9-bis del DL n. 47/2014, che ha modificato il 2° comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono le seguenti:

- a) l'agevolazione attiene a una sola abitazione che il contribuente, cittadino italiano, possieda in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto; *il contribuente può possedere in Italia più immobili non locati e non concessi in comodato d'uso, ma l'agevolazione è concessa per una e una sola unità immobiliare;*
- b) l'abitazione posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, non deve essere locata, ovvero concessa in comodato d'uso;
- c) il contribuente deve essere iscritto all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero). *L'iscrizione non deve essere necessariamente effettuata nel Comune nel quale il contribuente stesso possiede l'abitazione: se quindi il contribuente richiede le agevolazioni Imu al Comune X,*

in quanto è sul territorio di tale ente che possiede l'immobile, ma è iscritto all'AIRE presso il Comune Y, tale contribuente avrà comunque diritto al riconoscimento delle agevolazioni in oggetto da parte del Comune X;

d) il contribuente deve essere pensionato nel Paese di residenza: lo Stato estero che eroga la pensione deve essere lo stesso nel quale il contribuente ha la residenza e la .

La pensione goduta dal contribuente può essere:

- ☉ una pensione in convenzione internazionale, nella quale i contributi versati in Italia si totalizzano con quelli versati nello Stato estero;*
- ☉ una pensione estera, pur in presenza di una eventuale autonoma pensione italiana.*
- ☉ la pensione, estera o in convenzione, può essere di qualsiasi tipologia, quindi anche una pensione di invalidità.*

La riduzione di cui al presente comma è concessa con effetto dal giorno successivo a quello della domanda, previa presentazione di apposita dichiarazione da parte degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, supportata da idonea documentazione comprovante il trattamento pensionistico estero (certificazione redatta dall'autorità competente in materia nello Stato di residenza, nella quale venga attestata la sussistenza di un trattamento pensionistico. (v. specifico fac-simile allegato);

Nel caso in cui il contribuente non possieda tutte le condizioni richieste dall'art. 9-bis del DL n. 47/2014, pur essendo iscritto all'AIRE, si applica una riduzione del tributo pari al 20 per cento come quella già prevista al comma 4) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

6. Per i locali e le aree, **diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 20 per cento, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. Per i **fabbricati rurali ad uso abitativo**, e relative pertinenze, si **applica una riduzione del tributo pari al 5 per cento.**

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:

- a. 30% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
- b. 60% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.

9. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del tributo pari al:

a) 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto;

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

Il conseguente minor gettito derivante dalle agevolazioni previste dal presente articolo non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, per assicurare l'integrale copertura dei costi, il minore gettito suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF.

Art. 9 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
 - b) laboratori fotografici, eliografie: 25%;
 - c) autoriparatori, elettrauto: 30%;
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
 - e) laboratori di analisi: 15%;
 - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
 - g) allestimenti, insegne: 15%;
 - h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%.
2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali/quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
3. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione il ramo di attività svolta e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - a. la superficie di formazione dei rifiuti,.
4. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.
5. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune:
 - planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuti prodotti, nonché la tipologia gli stessi (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa su rifiuti) distinti per codice CER, ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di tali tipologie di rifiuti;
 - copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei rifiuti; – documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
 - se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di conferimento dei rifiuti speciali prodotti.
 - copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Art. 10 – Riduzione del tributo per compostaggio domestico individuale (integrazione con modifica prevista dalla Legge 221/2015 Articolo 37 – riduzione tariffaria nel caso di compostaggio aerobico)

La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

Fermo restando quanto su precisato nel presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e secondo quanto previsto dell'art.37 della Legge 221/2015 "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*", a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana **sono concesse riduzioni della tassa sui rifiuti** alle utenze che effettuano il "compostaggio aerobico": processo mediante il quale la sostanza organica derivante da frazione umida, sfalci e potature verdi viene demolita in modo "naturale" senza produzione di gas combustibili, ma compost di qualità ottimo fertilizzante per impieghi in agricoltura e florovivaismo .

1. a favore delle utenze domestiche che effettuano il "compostaggio aerobico" individuale della componente FORSU (rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino);
2. a favore delle utenze non domestiche che praticano un sistema di "compostaggio aerobico" individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;
 - sono riconosciute riduzioni della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, pari al:
 - a) 20 per cento, quando l'utenza è in zona non servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU);
 - b) **5 per cento**, quando l'utenza è in zona servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU).
3. la riduzione va richiesta con apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno di inizio di effettuazione del compostaggio, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter;
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
5. Il Comune procede alla verifica, anche periodica, della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali. L'ente gestore del servizio verifica altresì l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

Art. 11 - Riduzione per cessioni beni alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari ad Associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni diverse da quelle di cui al precedente alinea non dà diritto alla riduzione della tassa.
4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno, a cento chilogrammi ed è così determinata:
 - a. per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
 - b. per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
 - c. per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
5. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.
6. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

Art.12 comma .1 - Riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato **al riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani di cui all'art.3 comma 5, - che restano assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, desumibile dal calcolo della superficie assoggettata al tributo per una volta il coefficiente minimo di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di contribuenza di cui all' "Allegato B" del presente regolamento (All.1 dell'Ordinanza di regolamentazione e disciplina delle modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani nella raccolta porta a porta e presso il centro di raccolta) – In questo caso la riduzione è data dal rapporto tra i rifiuti prodotti ed avviati al riciclo e la quantità presunta calcolata moltiplicando il coefficiente KD medio, per la categoria di appartenenza prevista del D.P.R. 158/99, per la superficie assoggettata al tributo in misura superiore al 15 %

In questo caso viene riconosciuta una riduzione della quota variabile nell'entità di seguito indicate:

<i>% su Kg/mq.di cui all'Allegato B</i>	<i>% rimborso sul tributo versato</i>
da 15,10 fino a 29,90	30%
da 30 fino a 49,90	40%
Oltre 50	50%

Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva istanza di riduzione che contenga i seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante la destinazione al riciclo del rifiuto assimilato anche tramite soggetti terzi; (formulari di trasporto dei rifiuti che contengono quantità, descrizione del rifiuto, codice CER, data del trasporto) documentazione che attesti la consegna, avvio e l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti (copia di bolle di accompagnamento e fatture coplete di descrizione dei rifiuti per quantitativi e il periodo);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per la destinazione al riciclo.

Nel caso di mancata presentazione di apposita istanza di riduzione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

La riduzione disciplinata dal presente articolo è concessa a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente destinato al riciclo i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma precedente.

Art.12 comma .2 - Non assoggettamento alla TARI delle superfici relative a:

Non sono assoggettate al tributo TARI le superfici destinate a:

- aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili;

con riferimento alle sole aree di produzione di "rifiuti speciali non assimilabili", sicché **esulano** dalla fattispecie in esame:

- ☉ le aree di produzione di rifiuti urbani;
- ☉ le aree di produzione di rifiuti speciali assimilati;
- ☉ le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati ma assimilabili;

- area destinate a magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive:
 - il termine "merci" va riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti;
 - il non assoggettamento a tassa riguarda **esclusivamente le aree dei magazzini** (e quindi ad una quota parte di questi) destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle merci;
 - nel concetto di "materie prime" e "merci" di cui al comma 649 si ritiene debbano rientrare i soli materiali che "merceologicamente" siano ricompresi tra quelli non assimilabili ai sensi della norma regolamentare comunale in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, in base al presupposto che il loro impiego nel processo produttivo determini comunque la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.

Sono conseguentemente **esclusi** dall'ambito applicativo della disposizione agevolativa di cui al presente comma e restano come tali regolarmente assoggettati al tributo in applicazione delle vigenti disposizioni normative generali relative alla presunzione di produzione di rifiuti urbani ed assimilati:

- ☉ **le rimanenti aree dei suddetti magazzini;**
- ☉ **ogni altro magazzino non rientrante nella suddetta fattispecie agevolativa** (come ad esempio i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti, semilavorati, rifiuti, ...)
- ☉ comunque **ogni locale o area** in cui possa esservi presenza umana, trattandosi di aree e locali potenzialmente e presuntivamente produttivi di rifiuto speciale assimilato;

Il titolare dell'attività che ritiene di avere assoggettate alla TARI le superfici così come sopra definite deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva istanza di riconoscimento di esenzione che contenga:

- indicazione dei locali soggetti a detassazione e relative misure;
- copia di relativa planimetria in scala con evidenziate le superfici

Art. 13 - Ulteriori agevolazioni riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

1.1 Per **il solo anno 2020**, sono applicate le seguenti riduzioni OBBLIGATORIE per le utenze non domestiche:

- a. riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall'8 marzo) per le attività con in seguenti codici ATECO:
45.11.01, - 45.11.02, - 47.71., - 47.61, - 47.62.20;
- b. riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO:
- 47.72, - 47.78.91, - 47.71, - 47.53.11, - 47.51.10, - 47.53.12, - 47.71.50, - 47.79.20, - 47.82, 47.89, - 96.02,- 91.02, - 91.01,- 59.14, - 90.04, - 93.11, - 93.12, - 93.13,- 93.29.10;
- c. riduzione della quota variabile nella misura del 25% - per le attività con i codici ATECO *Tabella 2, della predetta delibera ARERA*);

1.2 Per il solo anno 2020, è riconosciuto il seguente contributo economico (FACOLTATIVO) da erogarsi direttamente sottoforma di esenzione TARI a tutte le utenze non domestiche riferite a soggetti economici iscritti alla Camera di Commercio e/o titolari di Partita IVA, attiva alla data dell'23 febbraio e attualmente operative con sede operativa nel Comune di Fombio;

d. azzeramento della residua TARI (con esclusione della tassa provinciale) nella misura minima pari al tributo dovuto e massima di €1.000,00 per ciascun operatore economico;

Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) sono riconosciute automaticamente, l'esenzione di cui al punto d) è riservata ai soggetti in regola con il pagamento dei tributi comunali con riferimento agli immobili strumentali all'attività o in caso di mancata regolarità verrà erogata a seguito di presentazione di apposita richiesta presentata contestualmente ad un piano di rateizzazione di rientro, pena la decadenza dal contributo.

1.3 La tariffa è **ridotta** nella misura percentuale del:

- a) 50 per cento, per le superfici dei locali e delle relative aree scoperte di pertinenza, destinate a sede di istituti o ordini religiosi ivi comprese le superfici destinate allo svolgimento o all'esercizio delle attività di carattere assistenziale, educativo, scolastico e culturale;
- b) 50 per cento, per le superfici dei locali e delle relative aree scoperte di pertinenza destinate ad oratorio, ivi comprese le superfici destinate alla somministrazione di alimenti e bevande;

1.4. - Interventi rivolto «alle utenze domestiche disagiate» in condizioni di particolare disagio **economico**:

L'articolo 57-bis comma 2 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (DL fiscale) istituisce il bonus Tari introducendo la possibilità di accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati per gli utenti domestici che versano in condizioni economico-sociali disagiate.

I beneficiari del *bonus* sociale di cui all'art. 57-bis del dl 124/2019, non ancora attuato, ma da definire con apposito DPCM, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 157/2019 devono essere individuati con gli stessi criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

Con riferimento alla deliberazione dell' Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) nr.158 del 5 maggio 2020, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal citato articolo 57-bis, e delle disposizioni che dovrà emanare la stessa Arera, per garantire agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso al servizio con tariffe ridotte, l'Amministrazione comunale «per l'anno 2020 può prevedere specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall' emergenza Covid-19», una sorta quindi di anticipazione del sostegno che non è evidentemente ancora applicabile a regime, sostituendosi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nel pagamento totale o parziale della tassa nei confronti dei soggetti in condizioni di particolare disagio riconoscendo una “riduzione atipica” come previste dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 ai:

- a) contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa con reddito ISEE fino ad €. 11.500,00;
- b) contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da almeno 4 figli con Isee non superiore a 20mila euro;
- c) contribuenti il cui nucleo familiare con reddito Isee non superiore agli€ 8.265;
- d) nuclei familiari titolari di reddito e pensione di cittadinanza che hanno accesso ai bonus sociali anche se la soglia Isee è superiore a 8.265 euro;

Le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute a richiesta dei contribuenti da presentarsi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, a condizione che non vi siano posizioni debitorie pregresse.

Per beneficiare delle agevolazioni suddette, i componenti del nucleo familiare non dovranno essere proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento al di fuori dell'unità immobiliare di residenza.

La misura delle agevolazioni spettanti nonché le modalità di applicazione dei benefici e le scadenze di pagamento dei relativi avvisi sono definite annualmente con apposita Delibera Del Consiglio Comunale.

Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, *(in un importo massimo che, cumulato con le autorizzazioni di spesa dirette a finanziare le esenzioni di cui al precedente articolo, non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio - limite eliminato dalla La legge 68/2014)*, e la relativa copertura è assicurata da risorse **diverse** dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

2) Sono **esenti** dall'applicazione della tariffa:

- a) le abitazioni di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente presso case di riposo o strutture sanitarie, purché le abitazioni non siano locate o occupate anche in modo saltuario, e non siano attive le utenze domestiche.
- b) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite dal Comune con il riconoscimento di un sussidio o ausilio finanziario in quanto in condizioni socio-economiche disagiate attestato dal Settore Sanità-Servizi Sociali. L'esenzione decorre dalla data del suddetto riconoscimento fino alla permanenza della condizione di disagio che ne ha determinato l'assistenza e l'erogazione delle suddette prestazioni;

Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, (in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio- **limite eliminato dalla La legge 68/2014**), e la relativa copertura è assicurata da risorse **diverse** dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio Comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 14 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 15 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra **domestica** e **non domestica**, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze (unità pertinenziali agli immobili costituenti l'abitazione principale di soggetti residenti identificati catastalmente in Cat C2 e C6);
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti. Anche se presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove, per un periodo non inferiore all'anno, per servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 21. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello del nucleo familiare desunto dalle risultanze anagrafiche delle persone residenti all'anagrafe e per le nuove utenze risultanti alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente saranno aggiornate d'ufficio sulla base delle stesse risultanze anagrafiche ed avranno efficacia dalla data dell'evento.
- a.1) le unità pertinenziali di utenze domestiche residenti identificate catastalmente in Cat. C2 e C6, (cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito) la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti.
- b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze, e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze appartenenti alla cat. non residenti o locali tenuti a disposizione, considerando un numero fisso di occupanti **pari a due nella generalità dei casi**. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a

disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene **presunto in due unità**. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

b.1) le unità pertinenziali di utenze domestiche non residenti identificate catastalmente in Cat. C2 e C6, (cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito) si considerano: utenze domestiche con tariffa appartenente alla cat. Box Cantine - unità pertinenziali - condotte da un (1) occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative di cui queste costituiscono pertinenza o anche se condotte da persona fisica residente nel Comune ma ad un diverso indirizzo di abitazione per cui non si ravvisa la condizione di immobile pertinenziale.

In difetto di tale condizione (non condotte da persona fisica, ma da persona giuridica) i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche appartenenti alla cat.4 - Esposizioni autosaloni (131).

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nelle tabelle ivi allegate. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 16 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente a copertura del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tari.

Art. 17 – Decorrenza del Tributo su rifiuti

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo **a decorrere dal**

4. giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante

Art.18 - Commisurazione e Gettito complessivo del tributo annuale e Tariffe del Tributo - Copertura dei Costi del Servizio di gestione dei Rifiuti

1. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660, ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio al fine della determinazione delle tariffe avviene annualmente sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. In relazione al punto precedente:
 - a) le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento;
 - b) nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 - c) Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 19 - Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 20 – Articolazione della Tariffa

1. Le categorie tariffarie, articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato B», per farne parte integrante e sostanziale. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
4. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
5. La tariffa è composta in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- c. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- d. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art.21 - Criteri di determinazione delle Tariffe

1. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

2. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

b) Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

c) Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

d) Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

3. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, nonché dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($K_c(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

b) Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4

dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

c) Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

d) Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

e) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai punti 15 a) b) e 16 a) b), sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 22 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare anche se ricorrente. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile), relativa alla corrispondente categoria di attività, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento, **salvo diversa determinazione da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe.**
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa;
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

Art. 23 - Tributo ambientale

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione del Tributo sui rifiuti ed il relativo gettito, e ai sensi del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del

1992, come modificato dall'articolo 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è versato direttamente dall'Agenzia delle Entrate alla tesoreria della provincia o della città metropolitana;

Art. 24 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune ovvero reperibile nel sito web istituzionale del Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

La denuncia deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
- b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

2. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui:
 - a. ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c. si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
4. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
5. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. L'Ufficio comunale competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle

variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

7. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione. Il tributo è adeguato a decorrere dalla data dell'evento in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto ai termini decadenziali si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
9. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
10. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

11. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

– per le utenze domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) il numero degli occupanti l'abitazione;
- d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dell'immobile ed aree, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
- e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

– per le utenze non domestiche

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;

- g) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- h) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- i) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- j) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- k) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

Art. 25 - Riscossione

1. La riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
2. In deroga all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, per la riscossione del tributo, così come meglio indicato dal comma 7 del successivo art.5 il Comune può tuttavia avvalersi del soggetto affidatario al quali risultava attribuito nell'anno 2013 servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.
4. E' facoltà della Giunta Comunale di prorogare o sospendere tali termini per determinate categorie di contribuenti e in casi particolari debitamente motivati ed al fine di prevenire situazioni di disagio a carico degli stessi. La Giunta Comunale lo dispone con propria deliberazione, debitamente motivata e riportante i precisi criteri di individuazione dei contribuenti e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.
5. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, i servizi di home-banking e remote-banking, o tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune (POS PagoPA).
6. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune "di norma in almeno due rate a scadenza semestrale"¹, alle scadenze fissate per almeno 1 rata dopo il 1° dicembre per il rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019).
7. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile. L'art. 15-ter del decreto legge 34/2019 ha previsto che tutte le rate in scadenza fino al 30 novembre siano determinate sulla base delle tariffe

¹ La scelta di quante debbano essere le rate da applicare e di quali siano le scadenze per il pagamento è rimessa integralmente al Comune.

Poiché la norma già prevede la possibilità della differenziazione da parte del Comune delle scadenze, si ritiene che nel regolamento possa essere richiamata la previsione delle due rate, lasciando che il Comune introduca nella delibera di approvazione delle tariffe la scansione dei pagamenti, che potrebbe essere modificata di anno in anno e che non deve comportare la necessaria revisione del regolamento

dell'anno precedente. Per le rate in scadenza dal 1°dicembre dell'anno si tiene conto delle nuove tariffe, se pubblicate sul Portale del federalismo entro il 28 ottobre (termine per l'invio 14 ottobre)

8. Il tributo ordinario non è dovuto se di importo inferiore a 5 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 5 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
9. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006

Art.26 Documento della riscossione.

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto adeguare i contenuti dei documenti di riscossione e degli eventuali prospetti informativi allegati da inviare agli utenti secondo le modalità e le specifiche indicazioni previste dalla delibera Arera nr.444 del 31 ottobre 2019)

Art. 27- Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione in rate.
2. La rateizzazione potrà essere concessa qualora l'importo complessivo, oggetto della richiesta, sia superiore € 100,00. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
3. fin
o a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
4. -
da euro 100,01 a euro 500,00 tre rate mensili;
5. -da euro 500,01 a euro 1.000,00 sei rate mensili;
6. -da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 dodici rate mensili;
7. -da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
8. -oltre 6.000,01 massimo trentasei rate mensili. (per debiti di importi superiori a euro 6.000,01 è confermata una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili prevista dal comma 797 legge160/2019).
9. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di pagamento e dovrà essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
10. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
11. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 28 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Lo sgravio o il rimborso del tributo di cui ai commi 1) e 2) richiesto e riconosciuto è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione, o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo non dovuto.
4. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente;
5. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
6. Non si rimborsano le somme fino a euro 5,00.

Art. 29– Attività di controllo accertamento e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 14, commi 39 – 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Ai sensi dell'art.1, comma 778 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, (compresi i rimborsi) nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di concessione della gestione al gestore del servizio rifiuti in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore stesso.
4. **Ai fini della verifica** del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente

autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013 Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, dell'art. 1, commi 693 e 694, della L. 147/2013, nonché del comma 646 per quanto concerne la TARI, oltre alle disposizioni riferite all'accertamento "esecutivo" di cui ai commi 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
7. L'attività di accertamento, nonché la riscossione spontanea del tributo, in virtù delle norme vigenti (art.52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011), può essere conferita ad un soggetto esterno da individuarsi tra quelli previsti dall'art. 52, comma 5, lett.b., del D.lgs. 446/97 ed s.m.i.. seguendo le procedure ivi indicate. Ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, è possibile affidare l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o (altre modalità).
9. In caso di omesso o parziale versamento anche di quest'ultimo, l'Ente procederà con la fase della riscossione coattiva ai sensi dell'art.30
10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, convertito in L. 44/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 736, Legge n. 147 del 2013 non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30– Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni con notifica al contribuente di atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge

Art. 31 - Riscossione Coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata le modalità previste dal presente regolamento in particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e e per quanto non regolamentato mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1 commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 736, legge n. 147 del 2013, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate.

4. Il numero massimo di rate che potrà essere concesso è pari a 36, quando le somme dovute sono superiori ad euro 6.000,00.

Art. 32 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso di tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

2. Gli istituti deflativi del contenzioso sono applicati, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali, della riscossione e del contenzioso.

Art.33 - Entrata In Vigore Del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in particolare al tributo disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali, della riscossione e del contenzioso, in quanto compatibili o più favorevoli, se non in contrasto con la normativa statale in materia di TARI.

Art. 34 – Trattamento Dei Dati Personali

I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 35 - Clausola Di Adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alle disposizioni nazionali e/o comunitarie, in caso di contrasto tra le disposizioni regolamentari e la normativa nazionale di natura cogente, il regolamento viene automaticamente disapplicato a favore della normativa sovraordinata delle norme di rango superiore.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento

Il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti allo stesso regime dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo, che rispondono ai criteri qualitativi di cui alla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1., lettera a), quali:

- rifiuti di carta, cartone e similari; codice CER 200101
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro codice CER 150107
- cristallo;
- plastica – polistirolo codice CER 150102
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta codice CER 200110 ;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni- pneumatici– codice CER 160103 ;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe codice CER 200140;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B - Categorie di utenza

Utenze non domestiche

Classe Descrizione della classe

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Campeggi, distributori carburanti
- 3 Stabilimenti balneari
- 4 Esposizioni, Autosaloni
- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 7 Case di cura e riposo
- 8 Uffici, agenzie
- 9 Banche ed istituti di credito, studi professionali
- 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14 Attività industriali con capannoni di produzione
- 15 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 17 Bar, caffè, pasticceria
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 21 Discoteche, night club

Utenze domestiche

- Utenze domestiche con 1 componente
- Utenze domestiche con 2 componenti
- Utenze domestiche con 3 componenti
- Utenze domestiche con 4 componenti
- Utenze domestiche con 5 componenti
- Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre

(Fax simile Mod art.9 punto 4 bis del Regolamento comunale applicazione TARI)

Al Servizio Tributi
del Comune di _____ (____)

OGGETTO: Agevolazioni ex art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 47/2014 convertito in legge n. 80/2014.

Il/La sottoscritt _____, C.F. _____,
nato/a a _____, il _____,
residente in _____, Stato: _____,
tel./cell. _____, e-mail o P.E.C. _____

dichiara

- di essere cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato italiano e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
- di essere pensionato nello Stato di residenza sopra indicato,
- di possedere, a titolo di _____ nel territorio di codesto Comune, la seguente unità immobiliare, non locata o data in comodato d'uso:

Abitazione:

fg. _____ mapp. _____ sub _____ quota _____ % cat. _____ classe _____ R.C. _____

Pertinenza/e:

fg. _____ mapp. _____ sub _____ quota _____ % cat. _____ classe _____ R.C. _____

fg. _____ mapp. _____ sub _____ quota _____ % cat. _____ classe _____ R.C. _____

fg. _____ mapp. _____ sub _____ quota _____ % cat. _____ classe _____ R.C. _____

Comunica pertanto di avere diritto alla seguente agevolazione di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 convertito in legge n. 80/2014:

riduzione ad 1/3 del versamento TARI

Al fine di comprovare il predetto requisito pensionistico, allega alla presente istanza la seguente documentazione:

_____, li _____

Firma _____

(Fax simile Mod art.11 del Regolamento comunale applicazione TARI)

Al Servizio Tributi
del Comune di _____ (___)

OGGETTO: Richiesta riduzione tariffa TARI **utenza domestica** per effettuazione del "Compostaggio aerobico" con uso di composter. Art. 11 del regolamento comunale di applicazione della TARI.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ residente a _____ prov. _____

in via _____ n. _____
C.F. _____

e-mail _____ n. telefono _____

iscritto nell'elenco comunale Utenze TA.RI.;

CHIEDE

la riduzione della tariffa TA.RI. nella percentuale del _____ così come previsto dall'art. 11 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tari , per per "Compostaggio aerobico" - individuale.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di eseguire il" Compostaggio" aerobico di rifiuti organici in modo continuativo mediante l'utilizzo di apposito composter a decorre dalla data _____.

A tal fine allega:

|_ | - copia fattura o scontrino di acquisto

|_ | - altra documentazione

Note:

—

_____ Lì _____

Firma

(Fax simile Mod art.11 del Regolamento comunale applicazione TARI)

Al Servizio Tributi
del Comune di _____ (___)

OGGETTO: Richiesta riduzione tariffa TARI **utenza non domestica - Attività florovivaistiche e agricole** - per effettuazione del "Compostaggio aerobico" individuale con uso di composter. Art. 11 del regolamento comunale di applicazione della TARI.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ residente a _____ prov. _____

in via _____ n. _____
C.F. _____

in qualità di titolare/legale rappresentante della Società / Ditta individuale:

esercitante l'attività di florovivaista / impresa agricola, con sede in _____

e-mail _____ n. telefono _____

iscritto nell'elenco comunale Utenze TA.RI.;

CHIEDE

la riduzione della tariffa TA.RI. nella percentuale del _____ così come previsto dall'art. 11 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tari per "Compostaggio aerobico" - individuale.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di eseguire il "Compostaggio aerobico" di rifiuti organici in modo continuativo mediante l'utilizzo di apposito composter a decorrenza dalla data _____.

A tal fine allega:

|_ | - copia fattura o scontrino di acquisto

|_ | - altra documentazione

Note: _____

_____ Lì _____

Firma
